

Il giudice di Ferrara: ne ha diritto il soprannumerario

# Salta il trasferimento con una sola provincia

DI ANTIMO DI GERONIMO

**I**l trasferimento interprovinciale non può essere disposto se nella provincia di arrivo c'è una sola cattedra disponibile. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Ferrara con un'ordinanza depositata il 28 giugno scorso (363/2010). Il caso riguardava un docente che aveva chiesto il trasferimento dalla provincia di Ferrara a quella di Cesena, senza riuscire ad ottenere il provvedimento. L'insegnante lamentava il fatto che l'amministrazione si fosse astenuta dal disporre il provvedimento di mobilità, pur essendo disponibile una cattedra in uno degli istituti scolastici che aveva richiesto nella domanda di mobilità. L'amministrazione aveva motivato il diniego eccependo che in presenza di un solo posto disponibile o, comunque, di un posto dispari, il diritto al trasferimento non sussiste. Fermo restando l'eccezione dei docenti soprannumerari che richiedano il passaggio di cattedra o di ruolo su altra classe di concorso, che siano già stati utilizzati nel precedente anno o sul posto o sulla classe di concorso richiesta. Tale eccezione è espressamente prevista dal contratto sulla mobilità e risponde alla necessità di favorire il pieno reimpiego del docente in soprannumero. E non integra, invece, l'ipotesi del docente che chiedi la mera ricollocazione in un

posto della propria classe di concorso sebbene in altra provincia. E questa tesi è stata fatta propria anche dal giudice del lavoro che ha rigettato il ricorso. A questo proposito il giudice monocratico ha ribadito che il sesto comma dell'art. 6 del contratto sulla mobilità, richiamando il comma 4, stabilisce, in pratica, che se si è in presenza di un posto dispari, la mobilità di III fase non può comunque avere attuazione, sia che essa riguardi la modalità professionale, sia che essa riguardi quella interprovinciale.

A nulla rilevando la regola della suddivisione delle disponibilità al 50% tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e trasferimenti interprovinciali. Perché affinché possa applicarsi è necessario che vi siano più posti disponibili da suddividere, restando esclusa l'ipotesi del posto unico, che non è divisibile. Il giudice ha rigettato il ricorso anche in forza della insussistenza del danno grave e irreparabile alla persona del ricorrente, perché quest'ultimo si era limitato a fare presente che, se avesse vinto il ricorso, si sarebbe verificata una frattura dell'anno scolastico con effetti negativi sul corretto esercizio delle attività didattiche.

Perché ciò non avrebbe determinato un danno al ricorrente, ma all'amministrazione convenuta.

— *Di Proclamazione riservata* —

